



29954/17

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SOLLI ESENTE DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14175/2012

Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Presidente - Cron. 29954

Dott. LAURA CURCIO

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ANTONIO MANNA

- Consigliere - Ud. 28/06/2017

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere - CC

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14175-2012 proposto da:

P S.P.A. C.F. X , in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
 studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa
 dall'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in
 atti;

- ricorrente -

contro

CM , elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIA DELL'AMBA ARADAM 22, presso lo studio
 dell'avvocato CARLO MARZIONI, che la rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESAVENTO,

2017

2967

giusta delega in atti;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 249/2011 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/05/2011 R.G.N. 105/2008.

CASSAZIONE.NET

Rg.n. 14175/2012

RILEVATO

Che il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di MC , dipendente di PI spa, accertando che la lavoratrice era affetta da un "disturbo d'ansia generalizzato" e ritenendo illegittimo il trasferimento disposto presso il Comune di Schio, in quanto era emerso che la C era stata dichiarata dal collegio medico dell'USL di Vicenza non più idonea in maniera permanente all'attività di portalettere, ordinando quindi alla società di assegnarla presso l'ufficio postale di X o di X , con mansioni dell'area operativa e con esclusione di attività di tipologia "vendita a domicilio", oltre che con turni compatibili con gli orari del servizio di pubblico trasporto.

Che la Corte d'Appello di Venezia ha respinto il gravame di P spa ed ha ritenuto che fossero infondate le censure dell'appellante e, premesso che incombeva alla datrice di lavoro dimostrare le ragioni del trasferimento presso l'ufficio di Schio, dove la stessa era stata trasferita a seguito delle indicazioni del collegio medico, ha confermato l'impianto argomentativo del primo giudice rilevando che in base alla CTU medico legale era emerso che la C era affetta da un disturbo d'ansia generalizzato che la rendeva inidonea all'uso del mezzo privato, che quindi il posto di lavoro poteva essere raggiunto solo con mezzo pubblico con assegnazione ad una sede raggiungibile dalla propria residenza con corse dirette , come indicato dal perito d'ufficio.

Che precisava inoltre la Corte territoriale che le esigenze delle sede di destinazione (Schio) addotte da P erano tuttavia in contrasto con la circostanza della possibilità, dedotta dalla lavoratrice e confermata in sede di istruttoria testimoniale, di uno scambio di sede tra la C e la collega Z , dipendente presso l'ufficio di X , dimostratasi disponibile a trasferirsi a Schio e a consentire quindi alla Canearo di essere destinata a X , scambio non potutosi effettuare per rifiuto della datrice di lavoro.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P italiane spa affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria ex art.378 c.p.c., cui ha resistito la C con controricorso.



CONSIDERATO

 I motivi di gravame concernono : **1)** L' omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell' art.360 n.5 c. p.c. Secondo la ricorrente la Corte si sarebbe "appiattita" sulle conclusioni della CTU e delle due relazioni dei periti d'ufficio ed avrebbe esposto in modo inidoneo le ragioni addotte a sostegno della perizia . In particolare non avrebbe motivato la Corte in ordine alla possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici, così come non particolarmente motivate erano state le conclusioni della perizia sul punto. Neanche avrebbe motivato la Corte la ragione per cui "sarebbe preferibile" assegnare la C ad altra unità rispetto a quella di Schio. La Corte non avrebbe adeguatamente motivato sull'effettivo disagio (intermini patologici) pretesamente sofferto, ma avrebbe solo dato risalto alle difficoltà della lavoratrice nel dipendere dalle coincidenze di orario dei mezzi pubblici necessari per giungere presso la sede di lavoro. Pertanto secondo la società ricorrente la corte territoriale non avrebbe indicato i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione , conformandosi acriticamente alle conclusioni della CTU.**2)** L'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio , in relazione all'art.2013 c.c., ai sensi dell'art.360 c.1.n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale commesso due errori motivazionali: dato rilievo al patto di cessione del posto (la pretesa disponibilità della collega Z ad andare a Schio) ed omesso di dare rilievo alle esigenze della società, non considerando gli interessi organizzativi e strutturali, tesi alla salvaguardia dell'attività economica svolta, anche con riferimento alla diversa e maggiore professionalità della Z rispetto a quella della C .
3) la violazione e falsa applicazione art.2087 c.c. , in relazione all'art.2103 c.c. ed all'art.73 del CCNL del 2001. La Corte avrebbe utilizzato una nozione errata di bilanciamento delle contrapposte situazioni giuridiche , sia con riferimento alla violazione dell'art.2013 c.c., che con riferimento all'art.2087 c.c., per avere erroneamente ritenuto che sussistevano i presupposti per il diritto al trasferimento , senza valutare che spettava alla lavoratrice dedurre e provare la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questa nocività ed il pregiudizio subito(la malattia riscontrata era anteriore all'instaurazione del rapporto), essendosi per contro la società operata per andare incontro alle esigenze della C , individuando varie sedi di lavoro prima di inviarla presso quella di Schio.

Che il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente, rilevando come i due CTU avevano espresso un giudizio di idoneità all'eventuale utilizzo dei mezzi pubblici, evitando però di dover dipendere dalle coincidenze e dagli orari legati a situazioni stagionali. Le relazioni peritali hanno illustrato compiutamente la condizione psichica della C e la corte ha ripreso tali conclusioni esplicitando in maniera coerente e priva di vizi logici la ragione per cui l'infermità della lavoratrice – disturbo d'ansia generalizzato- non era compatibile con tragitti di mezzi pubblici non diretti ma soggetti a coincidenze, che influivano sullo stato di ansia della lavoratrice, dovuto al disturbo di cui era affetta. Inoltre la Corte di marito ha precisato che anche i CTP avevano concordato sulla idoneità della lavoratrice a raggiungere il luogo di lavoro con il mezzo pubblico e non con quello privato, ma in relazione a spostamenti brevi. Questa Corte ha precisato che quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, il quale ha tenuto conto dei rilievi dei CTP replicandovi, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. Cass. n. 12080/2000, Cass. n.282/2009). Nel caso in esame i CTU hanno dato atto addirittura dell'accordo dei CTP sulla tipologia di disturbo di cui era affetta la lavoratrice, sulla inidoneità all'utilizzo del mezzo privato e sull'idoneità dell'uso di quello pubblico, per spostamenti brevi. Inoltre nell'elaborato del CTP di parte ricorrente, trascritto nel ricorso, non è dato rilevare alcuna specifica critica alle conclusioni dei periti di ufficio. Le critiche della ricorrente tendono in realtà al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e si risolvono in mere allegazioni difensive, non idonee a denunciare un vizio di motivazione ai sensi dall'art. 360 n. 5 c.p.c.

Che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali possono esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono egualmente infondati, se non inammissibili. La Corte territoriale partendo dal presupposto dell'esistenza dell'obbligo della datrice di lavoro di osservare il disposto di cui all'art.2087 c.c. in termini di tutela delle condizioni di salute della lavoratrice, assicurando la compatibilità dello stato di salute con le mansioni e con la sede di lavoro, come anche dell'onere, incombente sulla datrice di lavoro ai sensi dell'art.2103 c.c., di provare le ragioni obiettive del



trasferimento disposto presso la sede di Schio, ha censurato la scelta della società per non aver autorizzato il trasferimento a X accogliendo la richiesta della ricorrente quando, per la disponibilità della collega Z, era materialmente possibile effettuare lo scambio tra la sede di X, luogo di lavoro della Z e quella di Schio. La corte territoriale, richiamando le prove testimoniali che avevano confermato una situazione di organico pressoché completo sia presso la sede di X che presso quella di Schio e rilevando che anche la C aveva svolto mansioni di agente interno come la Z, ponendo in evidenza anche la necessità di un equo bilanciamento dei contrapposti interessi che avrebbe dovuto contraddistinguere la decisione aziendale, ha adottato una coerente e non illogica motivazione, che non è suscettibile di essere sindacata nel merito in questa sede.

Il ricorso deve essere pertanto respinto, con condanna della società soccombente alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo.

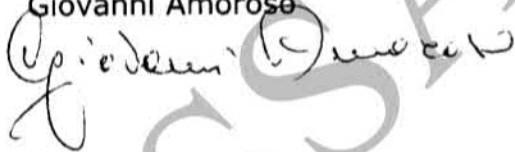
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso nell'Adunanza Camerale del 28 giugno 2017.

Il Presidente

Giovanni Amoroso



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giaccia



Depositato in Cancelleria

oggi, 13 DIC. 2017



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giaccia